

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizio di rinvio: può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio?

Va data continuità al principio secondo cui nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del [contraddittorio](#) a causa di un'esigenza originaria di [litisconsorzio](#) (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.

In senso conforme si veda, ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.9.2017, n. 21096

...omissis...

Fatto e diritto

rilevato che, con sentenza resa in data 20/10/2015, il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado originariamente emessa a seguito della citazione proposta da xxxx nei confronti della xxxxxxxx, della xxx Assicurazioni s.p.a., di xxx il risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di un sinistro stradale;

che a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come, sulla base degli elementi probatori acquisiti, era emerso che una delle autovetture protagoniste del sinistro, la cui proprietà era stata attribuita ad S., era viceversa da ascrivere a xxx quale non era mai stato chiamato a partecipare al giudizio, con la conseguente nullità della sentenza di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, e la necessaria remissione della causa dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;

che, avverso la sentenza del giudice del rinvioxxxxx ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

che xxx. Assicurazioni s.p.a. e la xxxxx Assicurazioni s.p.a. resistono con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che con il motivo d'impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 392,394,101 e 112 c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice del rinvio erroneamente rilevato il difetto di integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, non potendo ammettersi il rilievo di tale difetto in sede di rinvio, là dove lo stesso non fosse stato dedotto preventivamente in sede di legittimità, nè rilevato dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia del giudizio rescindente;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, al riguardo, osserva il collegio come, nel rilevare in sede di rinvio il difetto di integrazione del contraddittorio verificatosi nel corso dell'originario giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma si è posto in evidente contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità), ai sensi del quale nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007, Rv. 595492 - 01);

che, sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, dev'essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

pqm

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.